



N. 2183-A

Relazione orale
Relatrice FATTORINI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e dal Ministro della difesa**

**di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2015

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Russo)

3 maggio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: BROGLIA)

22 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 3, comma 1, le parole: «anno 2015» siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «bilancio triennale 2015-2017» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-2019»;

che all'articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4;

che all'articolo 4 la parola: «derivano» sia sostituita dalle seguenti: «devono derivare»;

che all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sono sostenuti solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.318 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.318 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno **2017**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2017-2019**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2017**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

affari esteri e della cooperazione internazionale.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1, lettera *d*), dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1, lettera *d*), dell'Accordo medesimo, non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge sono sostenuti solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico

